

Codice A1103A

D.D. 3 marzo 2021, n. 99

ordinanza ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della legge n. 689/1981 per violazione dell'art. 114 del DLGS 152/2006.(F. 3 BAC2016)



ATTO DD 99/A1103A/2021

DEL 03/03/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A11000 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO

A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo

OGGETTO: ordinanza ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della legge n. 689/1981 per violazione dell'art. 114 del DLGS 152/2006.(F. 3 BAC2016)

VISTO il rapporto prot. n. 18314 del 03/04/2018 redatto dalla VIGILANZA AMBIENTALE PROVINCIA DI CUNEO, a carico del trasgressore diretto in qualità di rappresentante della società dappresso richiamata, il Signor *omissis* e della società *omissis*, con sede in via botticelli 115A in qualità di obbligata in solido, nei confronti della quale, con processo verbale n. 1381 del 1/4/16 elevato da agenti di P.G. relativo a fatti riscontrati nella stessa data presso gli uffici del Comando nel territorio del Comune di Cuneo, è stato accertato quanto segue:

- violazione dell'art. 14 in combinato disposto con l'art. 133.7 let a) del dlgs 152/2006 e s.m.i.. – inosservanza prescrizioni del progetto di gestione dell'impianto, svaso della diga di Roccasparvera, superamento portata e valori intermedi di solidi sospesi definiti da regolamento reg. (tab. 2 all. B bis DPGR 29.1.2008 N. 1/R);

CONSTATATA la regolarità della contestazione-notificazione della suddetta violazione avvenuta in data 06/04/016;

VISTO che non risulta in atti che l'interessato si sia avvalso del pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 16 della legge 24/11/81, n. 689;

ATTESO che non risulta agli atti che il soggetto di cui sopra abbia presentato nei termini scritti difensivi, come previsto dall'art. 18 della legge 24/11/81, n. 689;

CONSIDERATA la natura di atto dotato di fede privilegiata del verbale di accertamento qui richiamato;

PRESO ATTO della nota della direzione ambiente della Regione (13.160.10.40/GSS/1-2025A) a seguito di sopralluogo con cui si definiscono le operazioni di svaso eseguite come "difformi e maggiori" rispetto a quanto indicato nel programma di sintesi e delle prescrizioni rivolte dalla stessa

direzione alla società proponente;

ATTESO che l'entità dell'infrazione accertata e le circostanze in cui il comportamento è risultato manifestarsi vanno valutate ai fini della determinazione della sanzione amministrativa e giustificano nel caso di specie l'applicazione di un quantum punitivo pari alla misura ridotta maggiorata un quid pluris in ragione della mancata conciliazione e dei danni alla fauna ittica segnalati nella nota della direzione ambiente citata;

RITENUTA perciò la fondatezza della violazione;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- VISTI gli artt. 4 e 16 del D.lgs. 30.3.2001 n. 165;
- VISTO l'art. 17 della L.R. 28.7.2008 n. 23;
- VISTA la citata legge 24/11/1981, n. 689;
- VISTO in particolare dell'art. 14 in combinato disposto con l'art. 133.7 let a) del dlgs 152/2006 e s.m.i.
- VISTA la dgr 29-5460 del 3 agosto 2017 in materia di rimborso spese sostenute per la notificazione degli atti di irrogazione di sanzioni amministrative;

determina

in Euro 3.500,00= la somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa e in Euro 10,61= la somma dovuta per spese ai sensi dell'art. 10 L. 3/8/99, n. 265;

INGIUNGE

al sunnominato di pagare la somma complessiva di **Euro 3.510,61=** di cui Euro 3.500,00= a titolo di sanzione ed Euro 10,61= a titolo di spese di notificazione secondo il disposto dell'art. 18 legge 24/11/81 n. 689 entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, mediante versamento sul c/c p. N. 26103143 intestato alla Tesoreria Regione Piemonte, P.za Castello N. 165 - Torino – Sanzioni Amministrative - (con invito a citare nella causale del bollettino di versamento il numero di protocollo della presente determinazione di ingiunzione).

In caso di mancato adempimento nel termine prescritto si procederà alla riscossione della somma mediante esecuzione forzata/emissione a ruolo, a norma del disposto del R.D. 14/4/1910, n. 639, nonché dell'art. 7 della L.R. 28/11/89, n. 72.

Avverso la presente ingiunzione può essere proposta opposizione giudiziale al Tribunale competente per territorio ai sensi dell'art. 22 L. 24/11/81, n. 689 e s.m.i. entro il termine fissato per l'adempimento. A mente di tali disposizioni l'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvochè il Giudice, concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile.

In caso di ritardo nel pagamento, ex art. 27 L. 24/11/81, n. 689 la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile.

IL DIRIGENTE (A1103A - Politiche fiscali e contenzioso

amministrativo)
Firmato digitalmente da Fabrizio Zanella